

NOTA INFORMATIVA

DISPOSIZIONI RELATIVE AI QUATTRO QUARTIERI DEL CENTRO STORICO: CITTA' ANTICA, SAN ZENO, VERONETTA E CITTADELLA (1^ CIRCOSCRIZIONE)

In base alla *“Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali”* ***, sono stabilite alcune limitazioni all'apertura e al subingresso di determinate attività commerciali e artigianali.

Tali regole si applicano esclusivamente nel centro storico, ovvero nei quartieri di Città Antica, San Zeno, Veronetta e Cittadella.

Art. 6: *“Merceologie non ammissibili nelle aree di rispetto”* stabilisce che nelle “Aree di rispetto”, visibili nel fascicolo cartografico (sub 3.1): **NON SONO AMMESSE LE SEGUENTI ATTIVITA', NE' COME NUOVE APERTURE, NE' COME SUBENTRI:**

- phone center
- kebab e cibi etnici
- supermercati/supermarket/market
- sexy-shop, rivendita di articoli erotici
- cinema a luci rosse
- distributori di carburanti
- officine di riparazione o compravendita di accessori per auto e moto
- gommisti
- elettrauto
- lavanderie self-service

Art. 6 bis: *“Divieto di modifica d'uso e di apertura di esercizi per la produzione e vendita di cibi etnici e di friggitorie da asporto”* **NON SONO AMMESSE:**

- 1) nuove attività artigianali che vendano per asporto cibi etnici;
- 2) nuove attività artigianali che vendano il prodotto fritto in via esclusiva o prevalente (superamento del 50% della produzione);
- 3) attivazioni di esercizi commerciali che vendano in via esclusiva o prevalente cibi etnici (medesima proporzione);
- 4) i mutamenti, nel senso descritto sub 1) 2) 3), del genere alimentare degli esercizi esistenti .

***approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 23 dicembre 2011 n. 91 e successive modificazioni.